



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 30/04/2025

CIRCOLARE N. 32/2025

Approfondimento

Oggetto: Anche le operazioni triangolari vanno rilevate nella contabilità di magazzino

L'art. 14 comma 1 lett. d) del DPR 600/73 impone ai soggetti imprenditori, in regime di contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, al fine di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 695/96, tali scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, si verificano entrambe queste condizioni:

- l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR sia superiore a 5.164.000,00 euro;
- il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sia superiore a 1.100.000,00 euro.

L'eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente (art. 1 co. 1 del DPR 695/96), in alternativa:

- l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR sia inferiore a 5.164.000,00 euro;
- il valore delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sia inferiore a 1.100.000,00 euro.

Ci si chiede se anche le operazioni triangolari vadano indicate nella contabilità di magazzino, intendendosi per tali quelle in cui il soggetto B (promotore della triangolazione) acquista da A (primo cedente) una fornitura di beni, incaricando lo stesso di spedirli direttamente al proprio cliente C (soggetto estero, secondo

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it



cessionario). In questo caso i beni non entrano mai nel magazzino “fisico” del promotore della triangolazione.

Pur mancando chiarimenti ufficiali, si ritiene che a partire dal momento in cui viene trasferita la proprietà (nel senso di passaggio di rischi e benefici) dal primo cedente (nell’esempio: A) al promotore della triangolazione (nell’esempio: B), i beni vadano “caricati” nella contabilità di magazzino di quest’ultimo per poi essere subito dopo “scaricati” in seguito alla cessione degli stessi al soggetto estero secondo cessionario (nell’esempio: C).

A sostegno di questa tesi si può richiamare il principio contabile OIC 13 (par. 18 lett. c) secondo il quale fanno parte delle rimanenze di magazzino “*materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito*”. Ciò significa che costituiscono rimanenze di magazzino (e, quindi, vanno rilevate nella relativa contabilità di magazzino fiscale) non solo le merci che entrano fisicamente nel magazzino dell’acquirente, ma anche quelle che non entrano nel magazzino “fisico” di quest’ultimo ma di cui lo stesso sia divenuto proprietario.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it